

PHARMA GROUP SRL

PROGETTO

DI

FUSIONE INVERSA

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501-TER COD. CIV.

DELLE SOCIETA':

PHARMA GROUP SRL

NELLA SOCIETA'

CASA DI CURA SANTA RITA S.R.L.

1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE STRAORDINARIA

1.1 PREMESSA

La società Pharma Group Srl (p.i. 08743681218) è una subholding di partecipazioni, a sua volta interamente partecipata dalla società Meg S.r.l. (07019051213), holding del Gruppo sanitario, che esercita sulla stessa anche attività di direzione e coordinamento.

A sua volta, la Pharma Group Srl, quale subholding, ha acquisito, in data 25/06/2024, la proprietà dell'intero capitale sociale della società Casa di Cura Santa Rita S.r.l. (di seguito anche Santa Rita).

La società Meg S.r.l., società che esercita attività di direzione e coordinamento sull'intero Gruppo sanitario, con delibera del 24/10/2025 ha deliberato la fusione inversa per incorporazione della controllata Pharma Group nella S. Rita (come detto a sua volta interamente controllata dalla Pharma Group S.r.l.) conferendo ai rispettivi amministratori l'incarico di redigere e depositare i progetti di 'fusione inversa' per incorporazione della società Pharma Group nella società interamente posseduta, Santa Rita autorizzando anche l'amministratore delle società a contrarre con sé stesso.

1.2 CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE E TIPOLOGIA DI FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2501-ter gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione redigono il *progetto di fusione*, dal quale devono in ogni caso risultare:

1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2. l'atto costitutivo della incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3. il rapporto di cambio delle quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
4. le modalità di assegnazione delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

5. la data dalla quale tali quote partecipano agli utili;
6. la data a decorrere dalla quale le operazioni della società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

L'iniziativa e la determinazione dell'intero assetto risultante dalla fusione sono attribuiti agli organi amministrativi delle società partecipanti.

A detti organi competono tutti gli adempimenti previsti per legge con la specifica tipologia di fusione.

La redazione ed il deposito dell'atto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese, compete, invece, al notaio.

Si riportano di seguito gli elementi specifici relativi alla fusione in oggetto:

- (a) trattasi di fusione inversa 'rovesciata', considerato che: (i) la società incorporata possiede il 100% della società incorporante; (ii) è una holding di partecipazione senza svolgimento di altre attività; (iii) è a sua volta interamente partecipata dal socio unico Meg;
- (b) ai sensi dell'art. 2501-quater comma 3 Cod. civ. i soci intendono rinunciare unanimemente alla redazione e deposito delle situazioni patrimoniali;
- (c) ai sensi dell'art. 2501-ter cod.civ. il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel Registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione oppure pubblicato sul sito web di ciascuna società, almeno 30 giorni prima dell'assemblea che delibera la sua approvazione salvo rinuncia unanime dei soci. Anche in questo caso, i soci unanimemente rinunciano al termine di 30 giorni del deposito del progetto di fusione prima dell'assemblea.

Infine, si evidenzia che ai sensi dell'art. 2505-quater, comma 1 cod.civ. la fusione può essere attuata trascorsi 30 gg. dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis Cod. Civ. In ogni caso, alla fusione inversa, si ritiene applicabile la procedura semplificata di fusione di cui all'articolo 2505 del Codice civile secondo cui: <<Alla fusione per incorporazione

di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies».

Pertanto, il progetto di fusione non dovrà contenere:

1. il rapporto di cambio delle quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
2. le modalità di assegnazione delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
3. la data dalla quale tali quote partecipano agli utili.

Inoltre, non dovranno essere depositate:

- (d) la Relazione dell'organo amministrativo (di cui al citato art. 2501-quinquies u.c. cod.civ.);
- (e) la Relazione degli esperti (ai sensi del comma 8 del citato art. 2501-sexies cod.civ.).

.

2. TIPO, RAGIONE SOCIALE SEDE ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI LE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE

2.1 SOCIETA' INCORPORANTE

Si riportano di seguito i dati essenziali distintivi della società incorporante e di quella incorporata:

CASA DI CURA SANTA RITA SRL

- socio unico PHARMA GROUP SRL per quote pari al 100% del capitale sociale, per complessivi € 1.000.000,00 interamente versati;

Oggetto sociale:

La società, con le relative autorizzazioni ove previste, ha per oggetto principale la gestione, in proprio e/o per conto di terzi, di:

- istituti di ricerca, presidi ospedalieri, cliniche e case di cura per il Ricovero e l'assistenza medico-chirurgica, riabilitativa e geriatrica di Privati e di assistiti dalla regione, da enti mutualistici e da tutti gli altri Organismi assistenziali e/o previdenziali pubblici e privati;
- poliambulatori, laboratori di analisi cliniche, centri di radiologia, centri di riabilitazione, residenze assistenziali ed istituti termali, nonché ogni altro centro di diagnosi ed assistenza socio-sanitaria;
- centri di formazione, istituti didattici, scolastici ed universitari;
- la società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le Connesse operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie.

2.2 SOCIETA INCORPORATA

PHARMA GROUP SRL

- capitale sociale: 10.000,00;
- socio unico: MEG S.R.L. dalla data di costituzione, in data 06 aprile 2021, per complessivi € 10.000,00 interamente versati.

La società, con le relative autorizzazioni ove previste, ha per oggetto principale la gestione, in proprio e/o per conto di terzi, di:

- istituti di ricerca, presidi ospedalieri, cliniche e case di cura per il Ricovero e l'assistenza medico-chirurgica, riabilitativa e geriatrica di Privati e di assistiti dalla regione, da enti mutualistici e da tutti gli altri Organismi assistenziali e/o previdenziali pubblici e privati;
- poliambulatori, laboratori di analisi cliniche, centri di radiologia, centri di riabilitazione, residenze assistenziali ed istituti termali, nonché ogni altro centro di diagnosi ed assistenza socio-sanitaria;
- centri di formazione, istituti didattici, scolastici ed universitari;
- la società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le Connesse operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie.

3. ATTI COSTITUTIVI E STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE
--

Si allega lo statuto della società incorporante il quale, a seguito della fusione per incorporazione, non subirà alcuna modifica.

4. RAPPORTI DI CAMBIO E MODALITA' ASSEGNAZIONI QUOTE

Come descritto, la società incorporante provvederà a trasferire direttamente in capo al socio unico della incorporata, le proprie quote. Difatti, tecnicamente, soprattutto laddove la controllante-incorporata abbia, come nel caso in specie, nel proprio patrimonio come unica attività la partecipazione totalitaria nella controllata-incorporante, di cui la stessa viene in possesso, le proprie quote non vengano annullate, ma assegnate ai soci della controllante incorporata anziché essere annullate.

Conseguentemente, non saranno determinati rapporti di cambio, assumendo il socio unico le medesime partecipazioni nella società incorporante. Motivo per cui l'art. 2505 esclude l'applicazione del numero 3) dell'art. 2501-ter.

L'operazione di incorporazione prevede l'estinzione e la cancellazione della società incorporata, senza aumento del capitale sociale della società incorporante, che rimarrà pertanto invariato.

5. EFFETTI DELLA FUSIONE

5.1 *DIES A QUO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI*

Gli effetti della fusione, ex art. 2504-bis comma 2 del Cod.civ. decorreranno dalla data in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporanda.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 2504-bis comma 3 Cod.civ. la data di efficacia dell'operazione ai fini della determinazione degli utili (di cui all'art. 2501-ter p. 5 Cod.civ.) è fissata retroattivamente al 01/01/2025. Tale data, infatti, coincide con il primo giorno successivo a quello di chiusura del bilancio relativo all'anno 2024 della società incorporata.

5.2 *DIES A QUO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO DELLA INCORPORANTE*

Gli effetti della fusione, ai fini contabili (di cui all'art. 2501-ter p. 6 Cod.civ.), ai sensi dell'art. 2504-bis terzo comma Cod. Civ., **decorreranno dal 01/01/2025**. Conseguentemente il valore del patrimonio netto della società incorporata coinciderà con quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Pertanto, la società incorporante procederà a contabilizzare i fatti gestionali delle società incorporata accaduti a partire da tale data, e, conseguentemente, ad imputare nel proprio bilancio d'esercizio detti accadimenti gestionali.

Il bilancio della società incorporante ricomprenderà le seguenti operazioni:

- operazioni compiute dalla società incorporante dall'01/01/25 alla data di efficacia dell'atto di fusione rilevate nel proprio libro giornale,
- operazioni compiute dalla società incorporata nel periodo dal 01/01/2025 alla data dell'atto di fusione e da queste registrate sui rispettivi libri giornale delle società incorporate. Il libro giornale della incorporata costituirà un sezionale della società incorporante, la quale riprenderà nella propria contabilità la sintesi delle registrazioni.

5.3 DIES A QUO PER GLI EFFETTI FISCALI

Anche ai fini fiscali, gli effetti della fusione decorreranno dal giorno 01 gennaio 2025 nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 172 DPR 917/86, comma 9.

6. INESISTENZA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Né per la società incorporante, né per quelle incorporate, sussistono particolari categorie di quote o titoli diversi dalle quote stesse.

7. ASSENZA DI PARTICOLARI VANTAGGI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Nell'ambito, o quale conseguenza dell'operazione di fusione, non saranno proposti vantaggi particolari a favore dell'organo amministrativo della società incorporante o degli organi amministrativi delle società *incorporate*.

L'Amministratore Unico

PHARMA GROUP SRL

Crisci Bersabea

(firmato digitalmente)